

Legge regionale 26 giugno 1978 , n. 77 - TESTO VIGENTE dal 28/06/1980

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in posizione di comando e trasferito alla Regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 17

Ai fini della determinazione dell' anzianità nella qualifica d' inquadramento, l' anzianità maturata dal personale comandato o trasferito, presso l' Amministrazione di provenienza, nella corrispondente carriera è valutata per intero. È valutato per metà il servizio eventualmente prestato in carriera immediatamente inferiore.

Per il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento l' anzianità maturata nel ruolo di provenienza viene valutata per metà e per non più di cinque anni. Viene comunque valutata per intero l' anzianità maturata in posizione di comando presso la Regione.

Il limite della valutazione per non più di cinque anni, di cui al comma precedente, non si osserva ai fini della partecipazione ai concorsi interni di cui all' articolo 32 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.